

ABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Via Don Luigi Sturzo, 148 - 52100 Arezzo (AR)

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL PROGETTO
DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE
COOPERATIVE "ABILITA" E "TRASIMENO ABILITA"
NELLA COOPERATIVA "NUOVI ORIZZONTI"**

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e la tabella di marcia.....	4
3. Giustificazioni giuridico - economiche.....	8
4. Società che partecipano alla Fusione.....	12
4.1 Cooperativa Incorporante - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale.....	12
4.2 Cooperativa Incorporanda - Abilita Società Cooperativa Sociale.....	13
4.3 Cooperativa Incorporanda - Trasimeno Abilita Società Cooperativa Sociale.....	13
5. Situazione patrimoniale di Fusione.....	14
6. Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio delle quote e metodi di analisi adottati.....	14
7. Effetti giuridici, contabili e fiscali.....	16
8. Effetti della fusione sulla compagine sociale.....	18
9. Effetti sul personale dipendente.....	18
10. Assunzioni adottate dagli organi amministrativi nella redazione del progetto di fusione.....	19

1. Premessa

Considerata la natura dell'operazione, quest'ultima può essere qualificata quale operazione di Fusione per incorporazione regolamentata dall'art. 2501 cod. civ. e seguenti, che prevede la preparazione dei seguenti documenti:

- il progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e 2501-ter cod. civ., che include tutte le informazioni richieste dalla legge nell'interesse dei soci ("Progetto di Fusione");
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni, al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società;
- la presente relazione dell'organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e 2501-quinquies cod. civ. ("Relazione");

La presente relazione, redatta secondo i dettami dell'art. 2501-quinquies c.c., è finalizzata a:

- illustrare in maniera sintetica la procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e l'iter necessario al completamento della fusione;
- giustificare le motivazioni ed esporre sotto il profilo giuridico ed economico le ragioni a fondamento del progetto di fusione;
- motivare le scelte adottate nel documento Progetto di fusione in merito al rapporto di cambio delle azioni.

2. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e la tabella di marcia

PROGETTO DI FUSIONE: Il progetto contiene tutte le prescrizioni dell'art. 2501 ter c.c.:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l'allegato 1 al progetto di fusione riporta il testo di Statuto che sarà quello della cooperativa incorporante;
3. il rapporto di cambio delle quote in azioni;
4. le modalità di assegnazione delle azioni della cooperativa incorporante;
5. la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle cooperative partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della cooperativa incorporante.
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: L'organo amministrativo di Abilita, partecipante alla fusione, ha predisposto la presente relazione che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione indica i criteri di determinazione del rapporto di cambio e segnala eventuali difficoltà di valutazione (art. 2501 quinquies).

RELAZIONE DEGLI ESPERTI: l'art. 2501 sexies del codice civile prevede, che uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, che indichi:

- il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi
- le eventuali difficoltà di valutazione.

In relazione al rapporto di cambio l'Organo amministrativo di Abilita rappresenta che:

1. tutte le cooperative sociali partecipanti alla fusione, per statuto e nello svolgimento delle proprie attività, perseguono esclusivamente la finalità mutualistica (non di lucro) ai propri soci indipendentemente dal numero delle azioni/quote possedute;
2. lo statuto della cooperativa incorporante prevede in conformità alle disposizioni dettate in materia, il divieto di distribuzione degli utili ed avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i Soci, neppure in caso di scioglimento della Società.
3. eguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci sono presenti nello statuto della cooperativa incorporante e delle cooperative da incorporare.
4. gli statuti delle cooperative partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per tutti i soggetti eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole azioni di partecipazione pertanto non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote/azioni di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale. In ossequio alla disposizione riportata e alla sottointesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà "alla pari", ovverosia sulla base dei soli valori nominali delle azioni o delle quote.

Come base di calcolo per il concambio, si fa riferimento esclusivamente al capitale sociale, e non all'insieme dei "Mezzi propri", che nella fattispecie riguarderebbero riserve indisponibili, utili/perdite portati a nuovo e Fondi di riserva. Infatti, in coerenza con i disposti statutari e tenendo in dovuta considerazione il criterio di mutualità prevalente che caratterizza l'attività delle cooperative, appare assolutamente logico e corretto pensare al solo capitale sociale posseduto dai Soci come parametro utilizzabile per il cambio.

Atteso che gli statuti delle cooperative partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedono per i soci eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole azioni di partecipazione, non è necessario, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n. 269, redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote/azioni di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE E DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI:

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno predisposto un progetto di fusione unico per tutte le cooperative (art. 2501 ter) e ogni organo amministrativo ha redatto la propria relazione ai sensi dell'art. 2501 - quinquies c.1.

DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

L'art. 2501 ter è stata oggetto di riesame a seguito del D.Lgs. 27 giugno 2012 n. 123 prevedendo significative semplificazioni sia in materia di documenti da predisporre che di obblighi di pubblicazione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese, ove hanno sede le cooperative partecipanti alla fusione, il progetto di fusione può essere pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Ogni cooperativa potrà scegliere la modalità di pubblicazione del progetto di fusione e della relazione unitamente ai prescritti allegati (statuto della cooperativa incorporante, situazione patrimoniale e ultimi tre bilanci).

TEMPI DI DEPOSITO:

L'art. 2501-septies c.c. prevede che i prescritti documenti devono restare depositati in copia nella sede delle cooperative partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI:

Decorso il termine dei 30 giorni di pubblicazione potranno essere convocate le assemblee straordinarie delle rispettive cooperative ed i soci delibereranno la fusione.

FASE DELLE OPPOSIZIONI:

A cura dei notai che hanno partecipato alle rispettive assemblee straordinarie, l'atto sarà pubblicato al Registro delle Imprese dove le cooperative hanno la sede legale, i creditori sociali (anteriori all'iscrizione della delibera di fusione presso il registro delle imprese) possono, ai sensi dell'art. 2503 c.c., opporsi all'operazione di fusione nel termine di giorni 60 decorrenti dall'iscrizione delle deliberazioni delle società partecipanti.

ATTO DI FUSIONE:

Decorso 60 giorni dall'iscrizione della delibera di fusione gli organi amministrativi, previo rilascio dai tribunali competenti dei rispettivi certificati di mancata opposizione da parte di terzi, possono procedere alla stipulazione, presso il notaio, dell'atto di fusione e successiva iscrizione presso il registro delle imprese, senza alcuna opposizione da parte dei creditori.

3. Giustificazioni giuridico - economiche

Per la cooperativa Abilita alla base della decisione di fusione con altri soggetti c'è invece la consapevolezza che la dimensione della cooperativa, la struttura organizzativa e le risorse economiche e di personale a disposizione non sono più adeguate a:

- sostenere i costi generali che nel tempo sono aumentati a fronte di una maggior complessità dei sistemi e degli ulteriori oneri e obbligazioni derivanti da leggi e norme (quali ad esempio il trattamento dei dati, i sistemi qualità e sicurezza, la riforma del terzo settore);
- sostenere gli investimenti necessari per la creazione e avvio di nuovi servizi e l'aggiornamento dei sistemi affinché possano essere innovativi e sostenibili nel rispondere ai bisogni della comunità;
- sostenere l'onerosità finanziaria legata ai ritardi dei pagamenti da parte degli enti pubblici.

In particolare con il progetto di fusione e quindi con la struttura, l'organizzazione ed il know-how della cooperativa incorporante si potrebbe sviluppare anche il progetto di spostamento del centro diurno di aggregazione sociale "Helios" di Arezzo, oggi svolto in locali non sufficienti e senza spazi all'aperto, in altra sede, ampliando anche i servizi offerti sia verso i soggetti disabili ma anche altri servizi educativi-riabilitativi ed assistenziali rivolti al mondo della Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e dello Svantaggio Socio-economico richiesti dal territorio, già svolti dalla Nuovi Orizzonti in altre realtà.

Inoltre il contesto esterno e i soci stessi della cooperativa hanno richiesto un cambiamento per portare la cooperativa a realizzare un nuovo progetto capace di mantenere e valorizzare la loro storia, i loro legami e l'esperienza, insieme a una maggior capacità imprenditoriale e di sviluppo, per poter pensare a servizi innovativi dal punto di vista delle nuove tecnologie e della digitalizzazione, per poter immaginare servizi integrati, per realizzare nuovi sistemi di welfare attivando la comunità

locale, gli enti pubblici e privati, in un'ottica di welfare partecipativo e di comunità.

Gli amministratori della cooperativa Abilita stavano valutando da tempo un percorso di aggregazione che potesse contemporaneamente rispondere ai bisogni sopra indicati, insieme al mandato ricevuto dai soci di realizzare, in un'ottica di continuità lavorativa, un progetto di fusione con una realtà che potesse rafforzare dal punto di vista economico e finanziario la cooperativa e che allo stesso tempo fosse affine rispetto ai valori e alla visione di sviluppo futuro.

Dopo l'analisi di diversi possibili percorsi, hanno trovato nella Nuovi Orizzonti S.C.S. di Pesaro la realtà che più rispondeva all'idea di aggregazione che maggiormente poteva garantire la continuità lavorativa e di struttura, e che era strutturata per dimensioni, competenze e bisogni.

Nuovi Orizzonti S.C.S. è una cooperativa sociale ad oggetto plurimo, A) e B), che gestisce servizi specifici del settore di tipo A) affini alle realtà della cooperativa Abilita, servizi in residenze sanitarie assistite (circa 170 posti letto) e residenze protette (circa 240 posti letto) attraverso la partecipazione a consorzi sociali e società partecipate, uno CSER e altre attività rivolte alle persone con disabilità a Fano, un centro diurno nella città di Pesaro, due comunità socio-educative per minori nella regione Umbria e precisamente a Città di Castello, servizi educativi-riabilitativi ed assistenziali rivolti al mondo della Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e dello Svantaggio Socio-economico.

La cooperativa Nuovi Orizzonti S.C.S. intendeva ed intende potenziare e sviluppare fortemente i servizi connessi alle attività proprie del settore A), ed in tal senso può trovare nella cooperativa Abilita l'esperienza e

le professionalità necessarie per progettare, organizzare e gestire nuovi servizi alle persone disabili e con disturbi mentali. La cooperativa Abilita è infatti titolare di diversi servizi già in essere e di una organizzazione che ha all'attivo, sul territorio umbro-toscano, la gestione di attività sulla disabilità. Questo per la cooperativa risponde alla possibilità di mantenere la propria organizzazione, identità e il proprio stile e carattere, di essere partecipe dei processi di governance, sviluppo e organizzazione della cooperativa in cui sarebbe confluita oltre a rispondere alla richiesta dei soci, non solo della tutela del proprio lavoro e delle garanzie contrattuali, ma soprattutto di una maggior stabilità finanziaria, oltre al modo di intendere e di organizzare l'attività che svolgono.

Nuovi Orizzonti S.C.S. in forza della sua storia come cooperativa sociale era ed è strutturata per lavorare anche su settori diversi da quelli sanitari e quelli socio-assistenziali, rispondendo sia a esigenze degli enti pubblici ma, in via diretta, anche al mercato privato. Queste specificità permetteranno di integrare le competenze della cooperativa, fortemente terapeutica e riabilitativa, anche con professionalità di diversi settori che permetteranno di integrarsi tra loro per contaminarsi nello sviluppo di servizi specialistici complessi e all'avanguardia. La cooperativa Abilita potrà contare su una realtà aziendale con una struttura dirigenziale, amministrativa e contabile più solida e specializzata.

Inoltre, Nuovi Orizzonti S.C.S. aveva ed ha una dimensione, dei fatturati e una stabilità economica tale da poter immaginare maggiori economie di sistema e un miglioramento della capacità di copertura dei costi generali insieme alla possibilità di investimento su nuovi progetti.

Da ultimo, si ritiene che una cooperativa ad oggetto plurimo come è la Nuovi Orizzonti S.C.S. potrà realizzare progetti e servizi integrati per persone e famiglie, più ampi e completi, per favorire il benessere diffuso e apportare un valore aggiuntivo alla comunità.

4. Società che partecipano alla Fusione

4.1 Cooperativa Incorporante - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale

La cooperativa "Nuovi Orizzonti" è un'importante e consolidata realtà che, nata in Ancona nel 1993, ad oggi vanta un know-how operativo e manageriale di 30 anni nel campo dei servizi.

La cooperativa sociale conta di un organico di oltre 400 persone svolgendo attività di servizi in diversi settori: gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Regione Marche, erogazione di servizi in residenze sanitarie assistite (circa 170 posti letto) e residenze protette (circa 240 posti letto) attraverso la partecipazione a consorzi sociali e società partecipate, gestione di uno CSER e di altre attività rivolte alle persone con disabilità a Fano, di un centro diurno nella città di Pesaro, di due comunità socio-educative per minori nella regione Umbria e precisamente a Città di Castello e erogazione di servizi educativi-riabilitativi ed assistenziali rivolti al mondo della Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e dello Svantaggio Socio-economico.

Essendo una cooperativa ad oggetto plurimo permette a Nuovi Orizzonti di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata la piena complementarietà tra le attività di tipo A) e B).

Nell'anno 2022 ha realizzato un valore della produzione di oltre 11 milioni di Euro, con un patrimonio netto di circa 3,6 milioni di cui liquidi circa 2.7 milioni.

4.2 Cooperativa Incorporanda - Abilita Società Cooperativa Sociale

La cooperativa "Abilita" svolge la sua attività di tipo A) nei servizi di natura socio-terapeutica e riabilitativa rivolta al mondo della disabilità e del disturbo mentale.

Nell'anno 2022 ha realizzato un valore della produzione di quasi 3 milioni di Euro.

Ad oggi gestisce le seguenti strutture:

- Residenza Sanitaria per adulti disabili "Podere Modello" autorizzata per 42 posti residenziali;
- Centro diurno di aggregazione sociale "Helios", autorizzato per 18 posti semiresidenziali;
- Centro diurno di aggregazione sociale "Giovan Mario Angori", autorizzato per 18 posti semiresidenziali;
- Comunità familiare per disabili "Santa Lucia" autorizzata per 8 posti residenziali;
- Comunità familiare per disabili "San Marco" autorizzata per 8 posti residenziali.

4.3 Cooperativa Incorporanda - Trasimeno Abilita Società Cooperativa Sociale

La cooperativa "Trasimeno Abilita" svolge la sua attività nei servizi di natura socio-terapeutica e riabilitativa rivolta al mondo della disabilità e del disturbo mentale.

Nell'anno 2022 ha realizzato un valore della produzione di oltre 2,5 milioni di Euro.

Ad oggi gestisce le seguenti strutture:

- Residenza Sanitaria per adulti disabili "Villa Mimose" autorizzata per 26 posti residenziali;
- Comunità terapeutica residenziale di tipo 1 "Nuova Alba", autorizzata per 16 posti residenziali;
- Unità di convivenza "Nuova Alba", autorizzata per 6 posti residenziali;
- Comunità Terapeutica di tipo 2 "Podere Lepricchio", autorizzata per 22 posti residenziali.

5. Situazione patrimoniale di Fusione

Le situazioni patrimoniali di fusione delle tre cooperative sono riferite al 31 marzo 2023 (ai sensi dell'art. 2501-quater c. 2) redatte secondo la vigente normativa.

6. Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio delle quote e metodi di analisi adottati

Trattandosi di cooperative omogenee per tipologia, statuto e per finalità non è necessario approntare la relazione di cui all'art. 2501-sexies c.c.

Il rapporto di cambio è definito dagli accordi fra le parti in base al valore dei capitali sociali delle singole società risultanti dalle situazioni patrimoniali riferite alla data del 31 marzo 2023.

Non viene considerato il valore di avviamento in quanto gli organi amministrativi non hanno posto in evidenza specificità, nelle rispettive cooperative, tali da far ipotizzare la definizione di avviamenti finalizzati a incrementare il valore delle singole imprese rispetto al valore del capitale sociale così come risultante dalla situazione patrimoniale riferita alla data del 31 marzo 2023.

Inoltre alle cooperative è fatto assoluto divieto di distribuire utili e non sono rilevabili plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive che possano avere influito sui bilanci di riferimento.

Tenuto conto altresì del criterio di mutualità prevalente (cooperative sociali di produzione e lavoro) che caratterizza l'attività delle cooperative, appare assolutamente logico e corretto pensare al solo capitale sociale posseduto dai soci come parametro utilizzabile per il cambio.

Il valore nominale di una azione della cooperativa incorporante è di 25,00€, mentre in entrambe le cooperative incorporande il valore nominale della quota di capitale sociale è di € 200,00.

Con riferimento al principio della mutualità prevalente si dà atto che una distribuzione di utili ai singoli soci non è normativamente ammessa e che statutariamente è previsto che anche in caso di quota di valore nominale superiore, al socio receduto od escluso spetta il rimborso unicamente di quanto effettivamente versato nelle casse sociali a titolo di capitale. Il dettato del comma 18 dell'art. 13 Legge 326/03, vieta infatti la distribuzione di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, anche in caso

Effetti tributari

La fusione è un'operazione fiscalmente neutrale in quanto a tale fattispecie risulta applicabile l'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ("TUIR").

7.4 Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Secondo quanto previsto dallo statuto allegato al progetto di fusione sono previsti trattamenti specifici in favore dei soci sovventori e dei soci finanziatori così come già previsto nello statuto della incorporante.

Attualmente nella compagine sociale delle tre cooperative non risultano né soci sovventori, né soci finanziatori, né altre categorie di soci destinatari di trattamenti specifici.

7.5 Mutualità prevalente

Trattandosi di una operazione di fusione tra due cooperative sociali non viene leso il requisito di mutualità prevalente caratteristica delle rispettive cooperative partecipanti all'operazione straordinaria.

8. Effetti della fusione sulla compagine sociale

La fusione non avrà effetti sulla composizione della compagine sociale, in quanto tutti i soci delle cooperative risulteranno soci della società incorporante.

9. Effetti sul personale dipendente

Al personale delle cooperative incorporate sarà garantito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e contrattuali.

10. Assunzioni adottate dagli organi amministrativi nella redazione del progetto di fusione

La presente relazione rappresenta dunque la sintesi di un percorso avviato tra le cooperative finalizzato alla fusione per incorporazione delle cooperative "Abilita" e "Trasimeno Abilita" nella cooperativa "Nuovi Orizzonti".

La documentazione aziendale viene integrata dalle rispettive situazioni patrimoniali di tutte le cooperative coinvolte nella fusione.

Come accennato in precedenza la valutazione verrà fatta a valori nominali trattandosi di cooperative a mutualità prevalente.

Ai soci delle cooperative incorporate verranno attribuite le azioni della cooperativa Nuovi Orizzonti in proporzione ai valori nominali di quest'ultima.

Pesaro 23/06/2023

Il legale rappresentante

Abilita Soc. Coop. Sociale

Dott. Roberto Tassino

ABILITA
Società Cooperativa Sociale
P.IVA e C.F. 02168180515 - REA: AR-205022
Via Don Luigi Sturzo, 148
52100 - Arezzo (AR)